

Circolare n. 13/2025/Area II/S.E.

data del protocollo

Al Sindaco, Segretario comunale e Responsabile ufficio elettorale di Marina di Gioiosa Ionica

Ai Commissari Straordinari e Prefettizi, Segretari comunali e Responsabili uffici elettorali di Melito Porto Salvo, San Lorenzo e Scilla

e, p. c. Ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali

Loro Sedi

OGGETTO: Elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025 con eventuale turno di ballottaggio dell'8 e 9 giugno 2025.

- a) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati.
- b) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge.
- c) Presentazione di liste e candidati per le elezioni comunali da parte di partiti o gruppi politici presenti al Senato, alla Camera o al Parlamento Europeo.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si forniscono alcune indicazioni concernenti la fase preparatoria del procedimento elettorale.

### a) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature "i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli



comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine".

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I Comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si richiama, in particolare, l'attenzione dei funzionari comunali autenticanti affinchè verifichino previamente il possesso di specifica delega da parte del Sindaco ad autenticare le sottoscrizioni ex art. 21 D.P.R. 445/2000.

Si rammenta che, come già anticipato con circolare prefettizia n. 2/2025 del 21 marzo 2025, con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali, l'art.



4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, in corso di conversione, prevede la possibilità di sottoscrivere le predette liste con le modalità di cui all'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) per gli **elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa** a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità). La medesima possibilità è estesa agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 (elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni ex art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché elettori affetti da gravi infermità e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano).

Non è necessaria l'autenticazione della firma digitale poiché la stessa certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'art. 65, comma 2, del CAD.

Il documento informatico generato con le modalità sopra indicate dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato della certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione n. 1 recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali", consultabile anche sui siti internet del Ministero dell'Interno e di questa Prefettura nello stesso testo che sarà fornito in formato cartaceo.

### b) <u>Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge</u>

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni amministrative, si ribadisce che, salvo quanto diversamente e specificamente previsto dalla legge, non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tal senso, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.



#### Non sono ammesse, pertanto:

- 1) l'autocertificazione; non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali (articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000);
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) «non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile.».

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilità di depositare a mano il contrassegno di lista su supporto digitale nonché la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato – i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi, attestandone la conformità all'originale con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, codesti Comuni vorranno pubblicizzare adeguatamente – sulla home page del proprio sito istituzionale – l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.



### c) <u>Presentazione di liste e candidati per le elezioni comunali da parte di partiti o gruppi politici presenti al Senato, alla Camera o al Parlamento Europeo.</u>

Ai fini degli adempimenti concernenti la possibilità di presentazione di liste e candidati in nome e per conto e con la denominazione e il simbolo di partiti o gruppi politici ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o che sono costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, come da rispettive comunicazioni, in data, rispettivamente, 27 e 28 marzo scorso, del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera e del Segretario generale del Senato, o che hanno avuto eletto un proprio rappresentante nel Parlamento europeo.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del citato art. 2, «le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ... a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso».

#### SENATO DELLA REPUBBLICA

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste: coalizione composta da:

- LEGA PER SALVINI PREMIER
- FORZA ITALIA
- NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI-ITALIA AL CENTRO CON TOTI-CORAGGIO ITALIA BRUGNARO-UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI



#### coalizione composta da:

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO CENTRO DEMOCRATICO
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- +EUROPA

#### liste:

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- MOVIMENTO 5 STELLE
- AZIONE ITALIA VIVA CALENDA
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO MAIE
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) PATT
- ALLEANZA DEMOCRATICA PER L'AUTONOMIA
- DEMOCRAZIA AMBIENTE FUTURO
- SUD CHIAMA NORD

#### B) gruppi parlamentari costituiti al Senato:

- FRATELLI D'ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- LEGA SALVINI PREMIER PARTITO SARDO D'AZIONE
- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE PPE
- ITALIA VIVA IL CENTRO RENEW EUROPE
- PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, CAMPOBASE)
- CIVICI D'ITALIA UDC NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, ITALIA AL CENTRO) MAIE CENTRO POPOLARE
- MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
  - ALLEANZA VERDI E SINISTRA
  - AZIONE-RENEW EUROPE

#### CAMERA DEI DEPUTATI

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:



Nelle circoscrizioni nazionali (collegi plurinominali) le seguenti liste:

- AZIONE ITALIA VIVA CALENDA
- FORZA ITALIA
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO DEMOCRATICO ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) PATT

Nelle circoscrizioni nazionali (collegi uninominali) le seguenti coalizioni di liste e liste singole:

- FORZA ITALIA
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO CENTRO DEMOCRATICO
- PARTITO DEMOCRATICO ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- + EUROPA
- MOVIMENTO 5 STELLE
- SUD CHIAMA NORD
- VALLÉE D'AOSTE AUTONOMIE PROGRÈS FÉDERALISME
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) PATT

### Nella circoscrizione Estero le seguenti liste:

- LEGA PER SALVINI PREMIER FORZA ITALIA FRATELLI D'ITALIA
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO (MAIE)
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO DEMOCRATICO ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

#### B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- AZIONE POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI RENEW EUROPE
- FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE PPE
- FRATELLI D'ITALIA



- ITALIA VIVA IL CENTRO RENEW EUROPE
- LEGA SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC E ITALIA AL CENTRO)-MAIE- CENTRO POPOLARE
- PARTITO DEMOCRATICO ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
  - MINORANZE LINGUISTICHE
  - +EUROPA

#### PARLAMENTO EUROPEO

Come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 3 luglio 2024, a seguito dell'elezione dell'8 e 9 giugno 2024, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia:

- FRATELLI D'ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO
- FORZA ITALIA NOI MODERATI PPE
- FORZA ITALIA NOI MODERATI PPE e SVP
- MOVIMENTO 5 STELLE
- LEGA SALVINI PREMIER
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA

\* \* \*

Le SS.LL. vorranno dare notizia del contenuto della presente circolare ai rappresentanti delle forze politiche presenti in sede locale.

Il Dirigente dell'Area II (Campolo)